



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012

Il Giudice Designato, dott.

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata da

rappresentato e difeso

con l'ausilio

del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore,

Rilevato che la ricorrente dimora stabilmente in Milano, sebbene abbia la propria residenza anagrafica in _____, circostanza che ha indotto il tribunale di Monza, preventivamente adito, a rilevare la propria incompetenza territoriale individuando questo tribunale quale Giudice competente;

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 121.236,08 oltre le spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo composto mediante la destinazione in favore dei creditori della quota dello stipendio di cui la debitrice è titolare disponibile una volta detratto quanto necessario al mantenimento proprio e della propria famiglia, nonché della "quota riscattabile" del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato;

Considerato che la composizione del passivo risulta analiticamente descritta alle pagg. 19-23 della relazione particolareggiata dell'OCC;

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC si evince la compiuta esplicazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e, e non risulta il compimento di atti di frode;

Considerato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce

componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 5 dell'art. 14-ter;

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria; il patrimonio della ricorrente non comprende né beni mobili, fatta eccezione per una autovettura di modesto valore, né immobili ma esclusivamente il credito al pagamento delle retribuzioni aventi titolo in un rapporto di lavoro dipendente nonché della "quota riscattabile" del TFR, risultante, dalla relazione particolareggiata, di importo pari ad euro 12.816,30;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 1.050,00 per 12 mensilità (sul punto conformandosi alla proposta del ricorrente, che percepisce una retribuzione mensile netta all'incirca di euro 1100,00), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nonché dei criteri utilizzati, in sede ISTAT, ai fini della determinazione delle soglie di povertà assoluta e relativa e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia (tali elementi condurrebbero ad una spesa di mantenimento in linea con quella in questa sede fissata anche ove si volesse considerare, a predetti fini, il figlio maggiorenne estraneo al nucleo familiare della ricorrente, valorizzando lo svolgimento da parte dello stesso, nell'anno 2021, di un'attività lavorativa retribuita, circostanza suscettibile di costituire indice rivelatore della sua capacità di procurarsi autonomamente un'adeguata fonte di reddito); il tutto senza ulteriore operatività degli effetti prodotti da atti di pignoramento presso terzi ovvero da ordinanze di assegnazione adottate a chiusura di procedure espropriative di crediti nonché delle cessioni del quinto dello stipendio, ove precedentemente perfezionate, in ragione della natura liquidatoria della presente procedura concorsuale e della necessità di garantire il regolare concorso tra i creditori improntato al rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione; va esclusa dalla liquidazione l'autovettura della ricorrente perché di esiguo valore (immatricolata nel 2009) e necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa; quanto sopravvenuto nel patrimonio del ricorrente al di fuori dei limiti di cui al presente punto risulterà compreso nella liquidazione;

Ritenuta necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale, confermando il Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal debitore, sebbene la sede della sua attività professionale sia in un luogo non compreso nel circondario di questo Tribunale;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;

nomina Liquidatore

dispone che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

fissa, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 1050,00 per dodici mensilità; **dispone** che la datore di lavoro della ricorrente, provveda a versare alla procedura la differenza tra gli emolumenti dovuti e l'importo sopra determinato, con le modalità che saranno specificate dal liquidatore;

ordina al liquidatore di comunicare al datore di lavoro la cessazione (dalla mensilità successiva alla notifica al medesimo del presente provvedimento) dell'onere dei pagamenti inerenti eventuali cessioni del quinto e da eventuali pagamenti esecutivi di pignoramenti presso terzi;

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

dispone che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet www.tribunale.milano.it;

dà atto che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 30/11/2022

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

